NORME IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI DISOCCUPAZIONE E DI PROROGA DEL TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE IN FAVORE DEI DIPENDENTI DALLE SOCIETA' COSTITUITE DALLA GEPI S.P.A. E DEI LAVORATORI EDILI DEL MEZZOGIORNO

Art. 5

Disposizioni a beneficio di lavoratori agricoli per le calamità naturali intervenute nell'anno 1988

Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti, nell'anno 1988, da eccezionali calamita' o avversita' atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, puo' essere concesso, per il medesimo anno, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per un periodo non superiore a novanta giorni. Il trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1 puo' essere erogato, anche in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 8, comma terzo, della legge 8 agosto 1972, n. 457, ai lavoratori che, al momento della sospensione per la quale il trattamento viene richiesto, possano far valere almeno un anno di anzianita' presso l'impresa. I periodi di corresponsione del predetto trattamento non concorrono alla configurazione del limite massimo di durata previsto dall'articolo 8, comma primo, della predetta legge n. 457 del 1972 e costituiscono periodi lavorativi ai fini del requisito di cui all'articolo 8, comma terzo, della citata legge n. 457 del 1972. Nel caso in cui gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti, nell'anno 1988, da eccezionale calamita' o avversita' atmosferica ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, siano rimasti privi di occupazione, nel medesimo anno, in conseguenza dei predetti eventi e' ad essi riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate in quell'anno, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute nell'anno 1987. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali e' esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversita'. Il termine di presentazione delle domande di prestazioni di disoccupazione per l'anno 1988 da parte dei suddetti lavoratori che si avvalgono, per il perfezionamento del diritto, delle giornate riconosciute nell'anno 1987, e' fissato al 30 giugno 1989. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in lire tre miliardi, sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

Versione in vigore dal 24 dicembre 1989, non più in vigore dal 8 febbraio 1990 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di trattamento ordinario di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle societa' costituite dalla GEPI S.p.a. e dei lavoratori edili del Mezzogiorno
Estremi	Decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-trattamento-ordinario-di-disoccupazione-e-di-390-1989/art-5-disposizioni-a-beneficio-di-lavoratori-agricoli-per-le-calamita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it